

Con tale procedura la legislazione italiana recentissima, ponendosi francamente in ciò a capo di tutte le altre, ha inteso assicurare, anche di fronte ai privati, la conservazione degli atti, senza preoccuparsi, però, di quelli assolutamente intimi o contabili; e lo ha fatto nel modo meno irritante e più rispettoso possibile verso la libertà, il domicilio e la proprietà privata.

17. RIVENDICAZIONE. — La medesima azione di conservazione essa ha perseguito a maggiore ragione nel caso che framezzo ai manoscritti posti in vendita fossero carte di sua spettanza, che non avrebbero mai dovuto trovarsi in mano di privato, e che pertanto dovessero essere reintegrate nella loro sede. Quando nessuna irregolarità sia l'origine di tale spostamento, lo Stato, per mezzo dei propri organi, vale a dire, il prefetto e il capo dell'archivio della circoscrizione, interviene nella vendita e chiede all'autorità giudiziaria il sequestro conservativo di quelle carte in attesa della sentenza di ricupero o rivendicazione in suo favore, quando il venditore di buona fede, accortosi dell'errore che stava per commettere, non addivenga all'amichevole restituzione di esse. Così procedettero per opera nostra i recuperi delle carte Nicotera a Napoli, Corvisieri a Roma; nè tale azione si fermò ai confini d'Italia, ma fu sostenuta vittoriosamente da noi stessi anche all'estero, persino in Inghilterra; ove per la prima volta, a nostra scienza colla sentenza del giudice Petersen della Alta Corte di giustizia di Londra, emanata il 1.<sup>o</sup> agosto 1918, fu solennemente accolta la domanda di rivendicazione degli atti di Stato esistenti tra le carte Medici Tornaquinci di Firenze poste in vendita in quella metropoli. Gli archivisti francesi, sulla base della legge del 5 brumaio anno V, hanno l'obbligo di procacciare la rivendicazione degli atti sottratti allo Stato al momento della confisca degli archivi; e vi procedono proficuamente per mezzo di trattative amichevoli condotte con pubbliche amministrazioni e con privati.

È parimente azione di rivendicazione quella esercitata da varie Nazioni, in forza dei trattati di pace, di decisioni di comitati e di convenzioni internazionali, in confronto degli Stati che, in tempi passati, avessero asportato dalle loro sedi atti ed archivi spettanti a quelle Nazioni.

D'altra parte, non può negarsi che il bisogno di tutela del patrimonio archivistico e storico della Nazione s'impone a poco a poco da per tutto. Anche la liberale Inghilterra ha dovuto recentemente provvedere a impedire l'esodo in America dei suoi cimelii, dei quali persino il trattato di pace franco inglese, che le cedeva il Canada,

aveva varcato l'Atlantico. A tale provvedimento è giunta a gradi. Dapprima impose ai venditori l'obbligo preventivo di fotografare i loro tesori sicchè gli studiosi inglesi potessero averne a disposizione almeno la riproduzione; e, mentre studiava altri freni da mettere alla spensieratezza dei possessori, istituì nella nuova legge sulla proprietà, entrata in vigore nel 1926, un conservatorio che soprintendesse a questa materia e avesse facoltà di far custodire a cura dello Stato gli atti di interesse pubblico, di cui il possessore non desse sufficiente garanzia di conservarli col dovuto riguardo.

18. RICUPERO DI ATTI DI STATO. — Più comune applicazione quel medesimo principio trova alla morte di personaggio, che abbia ricoperto cariche pubbliche, segnatamente diplomatiche e ministeriali, e si presuma abbia potuto trattenere presso di sè atti di Stato.

In tal caso, di sua iniziativa o in seguito ad avviso del Ministero dell'interno o della direzione dell'archivio di Stato, il prefetto della provincia, nella quale si sia verificato il decesso, interviene in persona del direttore dell'archivio di Stato, ma, d'ordinario, di quello dell'archivio del Regno, presso la famiglia per ottenere che quegli atti siano reintegrati nella loro sede, e procura che amichevolmente tale reintegrazione avvenga, ovvero che, in caso di resistenza, sia promossa l'azione utile a conseguire il fine prescritto. Levati i sigilli, da lui stesso fatti apporre, il direttore suddetto deve naturalmente procedere in contraddittorio cogli eredi a una cernita delle carte; e, quando ne asporti una parte, previo rilascio di regolare ricevuta, ne riferisce subito al Ministero perchè questo decida sulla destinazione di quegli atti che possano ancora essere utili al servizio. Ove nessuna decisione intervenga, gli atti recuperati sono trasferiti all'archivio del Regno. Non è inopportuno ricordare che in questi ultimi anni fu esercitata l'azione di ricupero alla morte, fra gli altri, degli ex-ministri Depretis, Crispi, Visconti-Venosta, Sonnino, Luzzatti, dei generali Ameglio e Tettoni, del comm. Pinelli, capo di gabinetto del ministro Crispi, ec.

19. ATTI DI STATO, ATTI STORICI. — Adoperando le locuzioni di *atti di Stato* e *atti di spettanza dell'amministrazione*, non abbiamo precisamente inteso stabilire una graduazione fra esse, ma far rilevare che qualche piccolo divario distingueva le scritture contemplate dalla prima, da quelle espresse dalla seconda.

Se osserviamo che i dicasteri centrali non si occupano unicamente della preparazione e formulazione delle leggi, della stipulazione dei trattati internazionali, ec., ma vigilano altresì sull'applicazione di quelle

leggi, e spesso sono indotti a tale applicazione dai suggerimenti e richiami degli uffici periferici, i quali conservano alla volta le minute di questi loro suggerimenti e richiami e le pratiche alle quali appartengono, non possiamo negare l'identità delle carte conservate presso quei dicasteri e quegli uffici.

Ma se ricordiamo che lo Stato e per esso l'Amministrazione, oltre a quegli atti di Stato, altri ne possiede che non sono tali, ma gli provengono da acquisto, dono o deposito ec. e per la loro permanenza in archivio dello Stato hanno assunto un carattere statale, senza essere di Stato, dobbiamo convenire che l'espressione *atti di spettanza dell'amministrazione* ha una portata più larga dell'altra e quindi abbraccia anche tutti quegli atti che non rientrano in essa. Con ciò, però, non intendiamo equiparare questa locuzione a quella di *atto pubblico*, nel senso attribuito a quest'ultimo dalla definizione contenuta nell'articolo 1315 del Codice civile italiano; nè considerarla come un sinonimo usato ad evitare la confusione che potrebbe affacciarsi per via del senso da attribuire in archivistica alla voce *pubblicità degli atti* e ai derivati *atti pubblici*, della quale discorreremo nella seconda parte di questa distinzione.

Secondo l'art. 1315 C. C. « l'atto pubblico è quello che è stato « ricevuto colle richieste formalità da un notaio o da altro pubblico « ufficiale autorizzato nel luogo, ove l'atto è seguito, ad attribuirgli « la pubblica fede ». Per questa definizione e per la conseguente costante giurisprudenza, rientrano dunque nella categoria degli atti pubblici così gli atti notarili, come i decreti, le sentenze, le ordinanze, i registri ec. delle pubbliche amministrazioni, e, generalmente, tutte le scritture, redatte, secondo le forme prescritte dalla legge, da pubblici funzionari nell'esercizio delle proprie funzioni. Sono atti pubblici pertanto anche gli atti di stato civile, le deliberazioni dell'autorità comunale, redatte dal segretario comunale che assume allora la piena veste di pubblico funzionario.

Ma fra tutti questi atti ci è facile distinguere quelli che, pure essendo redatti sotto forma di atto pubblico, riguardano meramente interessi privati. Tali sono gli atti di volontaria giurisdizione in senso lato; i quali perciò non possono considerarsi come interessanti la generalità nè vanno quindi confusi con quelli che di quell'interesse generale unicamente si preoccupano e precisamente cogli atti che noi ripartiamo fra le tre categorie di atti legislativi, atti amministrativi e politici, e atti di giurisdizione contenziosa.

Queste tre categorie di atti, secondo noi, costituiscono quelli che abbiamo detto gli *atti di Stato*: donde risulta che, per noi, tra atto pub-

blico in senso giuridico e atto di Stato in senso archivistico corre un divario degno di essere rilevato. Il primo mira alla forma, della quale deve essere rivestito per godere della pubblica fede; l'altro, alla sostanza che non riguarda un qualunque interesse, ma soltanto l'interesse generale. Del resto, questo divario risulta chiaramente anche dalla definizione degli atti di Stato, che riteniamo opportuno di formulare nel modo seguente:

— Atti di Stato sono tutti quelli, redatti colle forme, prescritte da provvedimenti dell'autorità dello Stato, nell'interesse dello Stato e della generalità, da chi abbia facoltà di trattare di quell'interesse, nel momento in cui sia investito di questa facoltà —.

Abbiamo, però, già rilevato come più comprensiva di quella di atto di Stato sia la locuzione *atto di spettanza dell'amministrazione*; ma non basta questa locuzione ad esprimere i casi d'interesse generale, che ancora possano presentarsi nell'esaminare scritture diverse. Vi sono atti che senza essere statali, hanno tale contenuto da interessare particolarmente la generalità e lo Stato stesso politicamente e amministrativamente. Ve ne sono altri che, senza assumere la figura dei precedenti, contribuiscono a chiarire e a far progredire notevolmente le conoscenze e quindi la cultura della generalità. Costituiscono gli uni e gli altri quelli che noi chiameremmo *atti storici*; sui quali riteniamo che lo Stato e il pubblico abbiano un qualche diritto maggiore che non quello di prelazione, segnatamente quando il contenuto abbia veramente grande importanza. Così il carteggio privato, per quanto in generale escluso da queste categorie, può contenere lettere di speciale riguardo per le notizie riservate che manifestano e che probabilmente non potrebbero rinvenirsi altrove; e noi, con tutto il rispetto dovuto alla proprietà privata, riteniamo che queste notizie non possano essere abbandonate all'arbitrio individuale, ma debbano essere acquisite a beneficio della generalità, anzi diremmo quasi della universalità della scienza, e quindi trattate come se fossero atti di Stato.

Non sarà però consigliabile di eccedere in questa via per non incappare nell'assurdo di considerare come *atti storici* d'interesse generale presente, atti di secoli passati, d'interesse ormai scomparso e semplicemente culturale. A tale proposito non sarà inutile ricordare la discussione alla quale diede occasione la determinazione di quel che s'intenda per *atto antico*. L'art. 1335 del Codice Napoleone finalmente fissò a un trentennio il limite, oltre il quale, dovevasi giuridicamente ritenere un atto per antico. E quella massima fu adottata in archivistica da parecchi Stati, fra i quali gli Stati Uniti dell'America settentrionale, come limite per la pubblicità degli atti.

Altrove quella data fu respinta al mezzo secolo e talvolta anche al secolo intero. Non intendiamo invadere il campo della giurisprudenza, come abbiamo più volte dichiarato; e perciò, limitandoci alla scienza della quale trattiamo, riteniamo che presso di noi la perseguibilità di un atto storico non possa risalire oltre il termine fissato per la pubblicità degli atti di archivio.

Abbiamo sinora discusso di atti originali, autentici, nel senso archivistico della parola. Ma frammezzo ad essi possono trovarsi allegati altri atti in copia, ovvero copie addirittura per sè stanti, comunicate, ad esempio, per informazione di chi doveva trattare la pratica: allegati e copie che sono talvolta d'assai maggiore importanza che non gli originali stessi. Per quel che concerne gli allegati può ripetersi la solita sentenza ch'essi seguono la sorte degli atti ai quali sono uniti. Per le copie indipendenti, poichè è la sostanza, è l'interesse generale che predomina nell'atto di Stato o storico, noi stimiamo debbano essere trattate come questi ultimi.

20. DEMANIALITÀ DEGLI ATTI E DEGLI ARCHIVI DI STATO. — Gli atti, de' quali abbiamo or ora discorso, sono redatti dallo Stato per mezzo dei suoi organi nel proprio interesse e in quello della collettività. Essi gli danno modo di soddisfare alle proprie funzioni, ai propri bisogni, di goderne, senza che altra autorità possa venire a menomargli questo diritto, a modificarlo o impedirglielo. Sono dunque di piena sua proprietà, nelle loro unità come nel loro complesso e nelle raccolte, che ne faccia per conservarli ai suoi fini, vale a dire negli archivi di Stato. Essi e questi archivi costituiscono, pertanto, in favore dello Stato un bene, in quanto sono utili: *bonum est quod utile est*; bene tanto più utile, in quanto l'utilità ne dipende, di frequente, soltanto da uno solo ed unico di quegli atti; che, appunto perchè unico, è *insurrogabile*.

Pel fatto stesso che lo Stato lo crea, se ne serve per i propri bisogni e per quelli della collettività e questa se ne può giovare senza intermediario e senza freno in tutte le sue occorrenze, quel bene può dirsi destinato esclusivamente ed immediatamente all'uso pubblico. Quell'uso, che non ammette limite alla propria applicazione, gli conferisce perciò un carattere, che penetra sì profondamente nella sua essenza da diventare *indelebile*, e *indefettibile* dovunque arrivi. Non v'ha, pertanto, per quel bene *prescrizione*, che valga nei suoi riguardi e possa venire a snaturarlo, a modificarne le proprietà costitutive. Non v'ha, per conseguenza, neppure la possibilità che lo Stato stesso lo trasformi, lo ceda, l'*alieni*, ne disponga insomma liberamente, e per-